



COMUNE DI MASI TORELLO

**CAPITOLATO D'ONERI PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER PUBBLICITA' E SERVIZIO DI
PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023**

(commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019)

INDICE

Art. 1 -- Oggetto della concessione
Art. 2 -- Modalità del conferimento della concessione
Art. 3 -- Requisiti del concessionario
Art. 4 -- Osservanza delle leggi e regolamento
Art. 5 -- Durata della concessione
Art. 6 -- Corrispettivo per la gestione del servizio
Art. 7 -- Versamento del canone
Art. 8 -- Garanzia definitiva
Art. 9 -- Assicurazione a carico del concessionario
Art. 10 - Atti successivi alla scadenza del contratto
Art. 11 - Decorrenza del vincolo
Art. 12 - Variazioni di tariffa
Art. 13 - Gestione del servizio
Art. 14 - Obblighi del concessionario
Art. 15 - Responsabilità del servizio
Art. 16 - Personale
Art. 17 - Subappalto – Cessione
Art. 18 - Ufficio per le affissioni e pubblicità
Art. 19 - Tariffe in vigore
Art. 20 - Pubblicità e modifica delle tariffe
Art. 21 - Gestione del canone e dei diritti
Art. 22 - Manifesti ed avvisi del concessionario
Art. 23 - Registri e stampati
Art. 24 - Vigilanza e controlli
Art. 25 - Servizi gratuiti, riduzioni, esenzioni
Art. 26 - Penalità
Art. 27 - Controversie
Art. 28 - Decadenza della concessione
Art. 29 - Incompatibilità ex dipendenti comunali
Art. 30 - Gestione del contenzioso
Art. 31 - Garanzia e riservatezza dei dati
Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 33 - Spese contrattuali
Art. 34 - Prestazioni aggiuntive
Art. 35 - Trattamento dati personali
Art. 36 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico introdotto dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 27/12/2019 n. 160, regolamentato dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2021, per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023.
2. La concessione ha per oggetto, inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria a cura e spese del concessionario, di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale e consegnati allo stesso dal Comune alla data di stipulazione del contratto, comprensiva di un programma di revisione annuale.
3. Qualsiasi nuova installazione dovrà essere sottoposta al vaglio del Servizio preposto.

Art. 2 – Modalità del conferimento della concessione

1. L'affidamento dell'appalto sarà effettuato mediante avviso esplorativo di indagine di mercato (art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per la partecipazione alla procedura negoziata mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico P.A. L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, inteso come maggior canone annuo netto fisso (art. 95 D. Lgs. 50/2016), superiore a quello posto a base di gara, da riconoscere al Comune di Masi Torello, pari ad € 2500.00 (duemilacinquecento)/annuo secondo le modalità di cui all'art. 6 del Capitolato, non prevedendo oneri per la sicurezza collegati a rischi di interferenza.
2. In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge, mediante sorteggio. Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese. L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida o mancanza della stessa, con procedura che riterrà più idonea, fermo restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.
3. Il concessionario uscente, può partecipare alla procedura, con la motivazione che ha dimostrato affidabilità e serietà nello svolgimento del servizio;
4. Il Concessionario subentra al Comune e al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento della concessione.
5. Il servizio in parola sarà attivato anche nelle more della stipulazione del contratto purché in assenza di cause ostative.

Art. 3 – Requisiti del concessionario

1. Come previsto dalla normativa vigente il Concessionario, alla data del presente capitolato, deve essere in possesso:
 - a) dei requisiti di idoneità morale e non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - b) iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente i servizi oggetto della gara;
 - c) iscrizione all'Albo istituito con D.M. 289/2000, dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, articolo richiamato dall'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225, cui a sua volta fa rinvio l'Art. 1, comma 835 della legge n. 160/2019.

2. L'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti, accertata dal comune, comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza della gestione del servizio.
3. I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.

Art. 4 – Osservanza delle leggi e regolamento

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato:
 - tutte le disposizioni di legge concernenti i canoni oggetto dell'affidamento, ed in particolare dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 27/12/2019 n. 160;
 - il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2021;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/03/2021 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Approvazione tariffe"
2. Il legale rappresentante della ditta concessionaria deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del T.U.D.A., approvato con DPR n.445/00, di non svolgere contemporaneamente l'attività di commercializzazione di pubblicità.

Art. 5 – Durata della concessione

1. La concessione avrà durata di anni 1 (uno) con inizio dal 01/07/2023 e termine al 30/06/2023 ovvero dalla data di richiesta avvio del servizio da parte del Comune committente, e con scadenza al 30 giugno 2023.
2. Al termine del periodo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ente appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi 6 (sei), nelle more dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, nel rispetto delle disposizioni di legge al momento vigenti, sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
3. La concessione si intenderà risolta di diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative comportanti l'abolizione dell'oggetto della concessione. Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti. E' sempre fatta salva la facoltà del Comune, in quest'ultimo caso a procedere alla risoluzione del contratto qualora non lo ritenga conveniente.
4. Dal giorno delle consegne, il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente capitolato, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

Art. 6 – Corrispettivo per la gestione del servizio

1. La base di gara della concessione, secondo l'aggiudicazione che avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, inteso come maggior canone annuo netto fisso (art. 95 D. Lgs. 50/2016), superiore a quello posto a base di gara, da riconoscere al Comune di Masi Torello, è pari ad € 2500,00(duemilacinquecento)/annuo per tutto il periodo della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023.
2. Per la gestione del servizio, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo netto fisso, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara e comunque non inferiore all'importo a base di gara.

3. La differenza tra il gettito lordo conseguito ed il canone annuo netto fisso versato al Comune, costituirà il corrispettivo a favore del concessionario che si farà carico di tutte le spese di gestione senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.
4. Il valore complessivo stimato della concessione è pari ad euro 2500.00 annui. Il corrispettivo posto a base di gara è di € 3750,00 tenuto conto del periodo contrattuale di anni uno e del periodo di 6 mesi nelle more dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Art. 7 – Versamento del canone

1. Il concessionario trimestralmente, renderà di introiti del servizio di accertamento e riscossione del canone unico per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti versati al Comune di Masi Torello secondo le modalità previste;
2. Il Concessionario versa al Comune di Masi Torello il canone annuo convenuto, in rate trimestrali, entro il giorno 31 del mese di Marzo, entro il 30 del mese di Giugno, entro il 30 Settembre ed entro il 31 Dicembre. In caso di tardivo versamento, l'Amministrazione Comunale applica al Concessionario un'indennità di mora sulle somme non versate, pari al tasso legale d'interesse.
3. In caso di totale mancato versamento l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della garanzia definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, prima della stipulazione della concessione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata della concessione, di importo pari al 10% del valore contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e salvo le eccezioni ivi previste. In caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 (da allegare) la stessa è riducibile al 50%.
2. La cauzione potrà essere costituita a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.
4. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, a qualsiasi titolo, l'ente procede ad escussione della garanzia.
5. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.
6. Qualora intervengano rilevanti variazioni nelle modalità di incasso e versamento delle imposte o canoni potrà esser richiesto l'adeguamento dell'importo della garanzia definitiva.
7. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

Art. 9 – Assicurazione a carico del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia all'ente e solleva l'ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio e dalle funzioni assunte, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. A tal fine il concessionario è tenuto a contrarre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza di responsabilità civile per un valore di € 200.000,00 contenente esplicitamente la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'ente appaltante.

Art. 10 – Atti successivi alla scadenza del contratto

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto. Il concessionario entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune l'elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del canone;
2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato ed alla documentazione della gestione contabile, anche:
 - a) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - b) elenco dei ricorsi pendenti;
 - c) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - d) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate;
 - e) consegna integrale della banca dati;
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui alle precedenti lettere, con aggiornamenti al mese precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, pdf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.
4. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 11 – Decorrenza del vincolo

1. Il concessionario resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione; il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.
2. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 12 – Variazioni di tariffa

1. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, in ossequio alle disposizioni di legge.
2. In caso di controversia tra le parti, l'adeguamento del nuovo canone è rimesso a quanto indicato al successivo art. 27.

Art. 13 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico introdotto dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 27/12/2019 n. 160 e regolamentato dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2021, per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 è unica ed inscindibile, ed è affidata in esclusiva alla Ditta concessionaria. Questa subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità comunale non conformi alle leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti,

eventualmente riconosciuti anche successivamente, né della responsabilità di attività o atti eventualmente attribuibili alla responsabilità della precedente concessione.

2. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato, della L. 27/12/2019 n. 160 e nei Regolamenti comunali e delle tariffe deliberate, nonché di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente venissero adottate.
3. Il rappresentante del concessionario, che opera sul territorio comunale, dovrà tenere costanti contatti con l'Ufficio Comunale competente.
4. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, ad esse si applica la normativa corrispondente.

Art. 14 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, con il presente contratto, si obbliga:
 - a. ad applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - b. ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune e previste per legge;
 - c. a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio e che dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comune, unitamente all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede contenziosa;
 - d. a revisionare, a propria cura e spese, tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale e consegnati allo stesso dal Comune alla data di stipulazione del contratto, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria senza alcun onere per il comune (all. A);
 - e. a presentare un programma di revisione annuale degli impianti;
 - f. a consegnare al Comune, senza richiedere alcun corrispettivo, gli eventuali impianti installati nel corso della gestione;
 - g. a fornire annualmente e senza richiedere alcun corrispettivo al Comune di Masi Torello la banca dati degli utenti;
 - h. a comunicare con cadenza annuale i ruoli emessi e gli aggiornamenti sia aggiuntivi che in modifica e cessazione;
 - i. ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, segnalando al Comune le irregolarità rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti;
 - j. a tenere aggiornata una mappa generale, recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
 - k. a non svolgere, contestualmente alla gestione del servizio, l'attività di commercializzazione di pubblicità, come da impegno assunto con la dichiarazione di cui al precedente art. 4);
 - l. a provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria, ed alla rimozione delle affissioni abusive, stendendo apposito verbale ai fini dell'applicazione delle sanzioni regolamentari;
 - m. ad elaborare, stampare, imbustare e postalizzare le comunicazioni e/o degli avvisi di pagamento, comprensivi dei avvisi di pagamento pago-pa e/o modelli F24 relativi all'attività ordinaria compreso eventuali ulteriori comunicazioni ai contribuenti che l'Ente riterrà opportuno allegare;
 - n. ad elaborare, stampare e imbustare dei solleciti, diffide e accertamenti relativi alle entrate oggetto del presente servizio;
 - o. rendicontare tutti i pagamenti pervenuti nelle casse del Comune e in tal senso l'Ente fornirà tutte le autorizzazioni necessarie per lo scarico dei flussi delle riscossioni;
 - p. a tenere aperto al pubblico l'Ufficio nelle modalità fissate dal successivo art. 18);
 - q. ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
 - r. ad assumere gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria;

s. ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della Legge n. 212/2000, e a rispondere, nel rispetto dei tempi e modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti.

Art. 15 – Responsabilità del servizio

1. Il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione e sarà tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.
2. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione (01.07.2022), il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, con la qualifica di Funzionario Responsabile della gestione, riscossione ordinaria, rendicontazione del canone unico introdotto dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27/12/2019 n. 160 con riguardo alla diffusione dei messaggi pubblicitari nel territorio comunale (art. 3 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2021).

Art. 16 – Personale

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio di cui all'art. 1) con il personale ed i mezzi necessari per il buon funzionamento del servizio stesso.
2. Al servizio affissioni dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso. Il comune ha, comunque, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano motivi che, a proprio insindacabile giudizio, la richiedano.
3. Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario responsabile.
4. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, rilasciata dal concessionario e vidimata dal comune. Tutte le spese di personale sono a carico del concessionario. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti impegnandosi, altresì, a far rispettare al proprio personale in virtù del rapporto con l'Amministrazione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del comune di Masi Torello approvato ai sensi del DPR 62/2013 a pena di risoluzione.
5. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale dallo stesso assunto; né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune, se non previsto dalla legge.

Art. 17 – Subappalto-Cessione

1. È fatto divieto al concessionario di cedere o sub-appaltare i servizi di cui al presente capitolato, sotto pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto.

Art.18 – Ufficio per affissioni e pubblicità

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad istituire, a sue spese, entro la data del 01/07/2022, nell'ambito del territorio, un idoneo ufficio, di gradimento dell'Amministrazione comunale, con l'apertura al pubblico, concordata con il Comune, garantita per almeno 4 ore al giorno. L'ufficio deve essere provvisto di recapito telefonico.
2. Per quanto attiene alle commissioni urgenti non commerciali (annunci funebri), con richiesta di affissione entro la giornata, il concessionario si dovrà attivare per garantire l'espletamento della richiesta medesima.

3. All'esterno dell'ufficio operativo di cui sopra, dovrà essere esposta una targa/insegna recante la scritta "Ufficio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni della ditta _____ - concessionaria del Comune di Masi Torello".
4. Il concessionario deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del presente contratto e di legge, presso detto ufficio, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione, fatta presso l'ufficio, si deve intendere fatta al concessionario medesimo.

Art. 19 – Tariffe in vigore

1. Le tariffe in vigore sono quelle stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/09/2021 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Approvazione tariffe"

Art. 20 – Pubblicità e modifica delle tariffe

1. Nei locali e negli uffici del servizio per la pubblicità e pubbliche affissioni devono essere sempre esposte le tariffe in vigore, approvate dall'Amministrazione comunale, in modo da essere facilmente consultabili da parte degli utenti.
2. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore, se consentito dalla legge, nonché di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni.

Art. 21 – Gestione del canone e dei diritti

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico introdotto dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27/12/2019 n. 160 e regolamentato dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2021, per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023.
2. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone, per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023.
3. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 deve essere effettuata unicamente in base a quanto disposto della L. 27/12/2019 n. 160, dal presente capitolato, nonché dalle norme stabilite dai regolamenti comunali;
4. Il concessionario, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento comunale, non potrà esentare il canone o diritto dovuti, né accordare riduzioni.

Art. 22 – Manifesti ed avvisi del concessionario

1. Qualsiasi manifesto od avviso, che il concessionario ritenga di esporre nell'interesse del servizio, deve essere preventivamente approvato dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile.

Art. 23 – Registri e stampati

1. Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti ministeriali in ordine ai modelli ed alla tenuta dei registri e bollettari previsti per la gestione del servizio, compreso quelli per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone e dei diritti.

2. In particolare, tutti i registri e bollettari, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente, bollati con timbro del Comune e vidimati dal Funzionario responsabile. Il carico e lo scarico dei registri e bollettari vidimanti e bollati dovranno essere preventivamente registrati di volta in volta in apposito libro vidimato dal Funzionario responsabile.

Art. 24 – Vigilanza e controlli

1. Il servizio di ispezioni e controlli, al fine di vigilare sulla regolarità dell'applicazione del canone e diritti, nonché delle pubbliche affissioni e del servizio in genere, spetta al Comune, sotto il diretto controllo del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile.
2. Il funzionario responsabile, scelto dal concessionario, dovrà tenersi a disposizione del Comune per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno fare, anche all'interno dell'ufficio del concessionario di cui all'art. 18.

Art. 25 – Servizi gratuiti, riduzioni, esenzioni

1. Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico ed in modo gratuito all'affissione dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi di legge.
2. Lo stesso si impegna, inoltre, ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste e recepite dal Regolamento Comunale in vigore.
3. Il Concessionario non potrà esentare alcuna delle imposte o diritti dovuti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Art. 26 – Penalità

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o fondati reclami dell'utenza, all'affidatario possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio competente per materia, che vanno da un minimo dello 0,3 per mille, fino ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r all'affidatario/posta certificata, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 gg dalla conclusione della procedura di contestazione. L'applicazione della penale non preclude al Comune di Masi Torello, la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 27 – Controversie

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Per tutte le controversie con l'ente concernenti la presente concessione è competente esclusivamente il Foro di Ferrara

Art. 28 – Decadenza della concessione

1. Il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo comunque il risarcimento danni del concessionario:
 - a) nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei Gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289/2000;
 - b) per mancata prestazione o per mancato o insufficiente adeguamento della cauzione di cui all'articolo 8;
 - c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, malgrado richiami precedenti;
 - d) per accertata falsa attestazione resa in ordine alla dichiarazione di cui all'art. 4 precedente o per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di commercializzazione della pubblicità;
 - e) per avere conferito il servizio in sub-appalto a terzi;
 - f) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità;
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari. E' sempre fatto salvo il risarcimento del danno.
4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, individuando quello che sia disponibile.
5. Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure tributarie.
6. In tale caso, il Responsabile comunale del servizio invita i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, e procede alla acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 29 -- Incompatibilità ex dipendenti comunali

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 30 – Gestione del contenzioso

1. Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni/ricorsi avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023).
3. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico per quanto attiene la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio di pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Masi Torello per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 spetta al concessionario, anche per quanto concerne gli atti della riscossione coattiva.

Art. 31 – Garanzia e riservatezza dei dati

1. Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio. Pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento.

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla Legge 13.08.2010 n. 136, in quanto applicabili.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di gestione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del concessionario.

Art. 34 - Prestazioni aggiuntive

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'affidatario, durante il periodo contrattuale, prestazioni aggiuntive o estensioni ad altri servizi per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali. L'affidatario dovrà immediatamente conformarsi ad ogni modifica ed innovazione legislativa e regolamentare che, nel corso del periodo contrattuale, dovesse intervenire in materia tributaria.

Art. 35 –Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
 - a) il Comune di Masi Torello, con sede in Piazza C. Toschi n. 3 – 44020 Masi Torello, protocollo@cert.comune.masitorello.fe.it Titolare del trattamento dei dati, designa il concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati che, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, necessariamente acquisirà.
 - b) il Comune di Masi Torello ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati la Società EMPATHIA SRL - Mail: dpo@empathia.it WEB: www.empathia.it
 - c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
 - d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
 - e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
 - f) Il Responsabile del trattamento procederà al trattamento dei dati impegnandosi ad osservare le istruzioni impartite dal Comune e disciplinate nell' "Allegato Privacy", parte integrante del presente anche se ad esso non materialmente allegato, nonché le eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
 - g) Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il Responsabile del trattamento dei dati, individuato dal concessionario, garantisce, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate, che i trattamenti dei dati personali sono conformi alle esigenze del succitato Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'art. 28 di detto Regolamento.

- h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Masi Torello o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della concessione e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- j) L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).
- k) Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Masi Torello all'indirizzo:
<https://www.comune.masitorello.fe.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/266>

Art. 36 – Disposizioni finali

1. Nessuna clausola contrattuale potrà essere stabilita in contrasto con il presente capitolato, senza previa modifica posta in essere dal Comune e previa comunicazione scritta e accordo con il concessionario.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme della Legge n. 190/2019 e s.m.i., del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dei regolamenti comunali, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.

Masi Torello, data come da firma digitale

Ditta affidataria
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firmato digitalmente)

II RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE
(firmato digitalmente)



COMUNE DI MASI TORELLO PROVINCIA DI FERRARA

ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Borgo Sant'Anna

- n. 1 impianto affissioni 200x140 monofacciale;
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 bifacciale.

Masi San Giacomo

- n. 1 impianto epigrafi 50x70 monofacciale (Cimitero);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 monofacciale (Via San Leo vicino Chiesa);
- n. 1 impianto affissioni 200x140 bifacciale (Via Ariosto lato destro vicino ingresso autostrada);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 monofacciale (Via Ariosto bacheca Chiesa);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 bifacciale (Via Ariosto vicino ufficio postale);
- n. 1 impianto affissioni 200x140 monofacciale (Via Ariosto strada interna vicino parrucchiera Bellagamba);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 bifacciale (Via Gramsci incrocio Via Don Minzoni);
- n. 1 impianto affissioni 200x140 bifacciale (Via Gramsci).

Masi Torello

- n. 1 impianto epigrafi 50x70 monofacciale (Cimitero);
- n. 1 impianto affissioni 200x140 bifacciale (Passaggio a livello Via S. Giacomo);
- n. 1 impianto affissioni 200x140 bifacciale (Stazione ferroviaria Via D. Alighieri);
- n. 1 impianto affissioni 200x140 monofacciale (Via G. Garibaldi);
- n. 1 impianto epigrafi 50x140 monofacciale (davanti asilo P. Zanardi);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 monofacciale (bacheca Chiesa di S. Leonardo Abate);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 bifacciale (davanti al civico 315 dalla chiesa di S. Leonardo Abate);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 bifacciale (di fronte Reale Mutua Assicurazioni);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 bifacciale (vicino Forno Balboni);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 monofacciale (bacheca Chiesetta V.le Adriatico angolo Via Repubblica);
- n. 1 impianto affissioni 200x140 bifacciale (P.le Primavera parcheggio campo sportivo);
- n. 1 impianto epigrafi 50x70 bifacciale (P.le Primavera).

Piazza C. Toschi n.3 – 44020 Masi Torello (FE) Tel. 0532/819113 – Fax 0532/816677 Codice Fiscale o Partita IVA 00321080384
e-mail: protocollo@comune.masitorello.fe.it Indirizzo Internet <http://www.comune.masitorello.fe.it>
Pec: comunemasitorello@mailsicura.info



Strada dei vini e dei sapori



Ferrara terra e acqua